

SENT. N° 480/2010
DEP. IL 24/05/2010
N° 8339/03 R.G. Cont.
N° 3002/2010 Cron.
N° 1928/2010 Rep.




**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Elisa Fazzini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8339 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2003, assunta in decisione all'udienza di discussione del 4.02.2010

TRA


elettivamente domiciliato in Treviso, via Delle Corti, 56, presso lo studio dell'avv. Paolo Polato, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine all'atto di citazione;

attore

E

BANCA FIDEURAM SPA,

elettivamente domiciliata in Treviso, via Roggia, 8, presso lo studio dell'avv. Paolo Ferraresi, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Milani per procura in calce all'atto di citazione;

convenuta

E

elettivamente domiciliato in Treviso, viale Diaz, 20, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrarelli, che, insieme all'avv. Giuseppe Padovan, lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

terzo chiamato

CONCLUSIONI: all'udienza del 4.02.2010 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione [redacted] conveniva innanzi a questo tribunale BANCA FIDEURAM SPA, chiedendo, accertato che le firme presenti sugli ordini di acquisto dei prodotti finanziari indicati in atti erano apocrife, di dichiarare la nullità e/o inesistenza dei contratti d'acquisto, e, per l'effetto, di condannarla alla ^{cessazione} sostituzione delle somme oggetto dei suindicati ordini, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via subordinata chiedeva, accertata e dichiarata la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità dei contratti di acquisto delle azioni e dei prodotti finanziari per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 23 del d.lgs. 58/98 e all'art. 28 reg. Consob 11552/98, di condannarla al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. #

BANCA FIDEURAM SPA si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, e, previa autorizzazione della chiamata in causa del terzo [redacted], di condannare quest'ultimo a manlevarla dal pagamento delle eventuali somme che la medesima fosse stata condannata a corrispondere all'attore.

[redacted] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande; in via subordinata di accertarsi e di dichiararsi la correttezza del suo operato nel rispetto della normativa vigente e, per l'effetto, di rigettare la domanda di manleva svolta dalla banca.

Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.02.2010, assegnando alle parti termine per le difese conclusive, ex art. 190 c.p.c.. #

La domanda di parte attrice, volta alla dichiarazione di nullità dei contratti di investimento, deve essere accolta.

Nel caso di specie deve essere, innanzitutto, rilevato che parte attrice già nell'atto di citazione aveva affermato che le firme apposte sugli ordini di acquisto erano apocrife e aveva subordinato l'azione di disconoscimento alla produzione degli ordini in originale da parte della banca.

La banca, in realtà, sulla quale ricade l'onere di dimostrare la correttezza del suo operato, non solo non ha azionato alcuna azione di verifica della scrittura privata, ma ha anche omesso di produrre gli originali degli ordini di cui sopra, con la conseguenza che le copie prodotte non possono assumere rilevanza alcuna ai fini della prova dell'ordine scritto.

Al riguardo non rileva quanto asserito da parte del terzo chiamato secondo il quale la nullità prevista dall'art. 23 d.lgs. 58/98 riguarderebbe solo il contratto quadro e non i singoli ordini.

In realtà deve essere evidenziato che nell'ipotesi in questione è lo stesso contratto quadro a prevedere che gli ordini concernenti valori mobiliari, devono essere conferiti per iscritti. Al riguardo rilevano gli artt. 48 e 49 del contratto di *"apertura conto corrente, deposito titoli ed intermediazione valori mobiliari"*, sottoscritto dal ██████████ in data 2.04.1999 (doc. 3 del fascicolo del terzo chiamato), i quali, rispettivamente, prevedono: *"Gli ordini sono conferiti esclusivamente per iscritto. Qualora vengono impartiti attraverso Promotori Finanziari che non hanno potere di rappresentanza della Banca, gli ordini si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengano a quest'ultima, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca. La Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà eseguire anche ordini anticipatele telefonicamente. È in facoltà della Banca non eseguire l'ordine conferito dal cliente, dandone tempestiva comunicazione al cliente stesso"* e *"La negoziazione dei valori diversi dai titoli di Stato, trattati nei mercati regolamentati, potrà avvenire fuori dai detti mercati soltanto a seguito di ordine preventivo impartito per iscritto dal Cliente a condizione che sia possibile realizzare un prezzo migliore nell'interesse dello stesso Cliente"*.

Ad adbuntantiam deve essere rilevato che la giurisprudenza di questo tribunale, condivisa dal presente Giudice, è orientata nel ritenere comunque necessaria, a pena di nullità ex art. 23 d.lgs. 58/98, la forma scritta non solo per il contratto quadro, ma anche per i singoli ordini (cfr. Trib. Treviso 3-13.02.2006; conf. Corte Appello di Venezia 1566/2007).

Si deve, infatti, ritenere che gli obblighi formali, di cui all'art. 30 Reg. Consob n. 11522/98, riguardano non solo il "contratto quadro" ma anche i singoli ordini, in quanto sia l'art. 18 d.lgs. 415/96 (modificativo dell'art. 6 l. 1/1991) sia il successivo art. 23, comma 1, T.U.F., impongono la forma scritta a pena di nullità non solo del contratto con cui viene regolato il rapporto di mandato intercorrente tra cliente e Banca per la trasmissione degli ordini di borsa (com'era da intendersi nell'originaria previsione dell'art. 6 l. 1/1991), ma anche dei singoli ordini esecutivi del mandato.

Ciò si desume, in primo luogo, dall'ampia formulazione contenuta nell'art. 18 d.lgs. 415/96 ("I contratti relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono redatti in forma scritta"), come confermata dall'art. 23 d.lgs. 58/98 ("I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto"), e dalla previsione, presente in entrambe le disposizioni, secondo cui: "nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo".

Inoltre rilevante è la circostanza che entrambe le normative di cui sopra contengono all'art. 1 la spiegazione e la descrizione dei vari termini utilizzati nel contesto delle successive disposizioni, qualificando come "servizi di investimento", le attività aventi ad oggetto strumenti finanziari, costituite da: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto di terzi; c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione. Gli artt. 20 dlgs. 45/96 e 24 d.lgs. 58/98, inoltre, disciplinano il servizio di "gestione di portafogli di investimento", prevedendo in ciascuno che il contratto debba essere redatto in forma scritta.

È, quindi, evidente che posto che entrambi i testi di legge indicano tra i servizi di investimento le specifiche attività di negoziazione per conto terzi e collocamento di titoli, cioè quelle destinate a dare attuazione ai c.d. contratti quadro, o di gestione di portafogli di investimento, e che per quest'ultimi contratti è prevista dalle apposite disposizioni la forma obbligatoria scritta, è consequenziale ritenere che sia richiesta la necessaria forma scritta anche per le singole negoziazioni di titoli. Qualora, infatti, la forma scritta fosse stata prevista per i soli contratti-quadro non c'era motivo di inserire tale prescrizione negli artt. 18 e 23 (rispettivamente dei d.lgs. 415/96 e dlgs 58/1998) in quanto pleonastica, dato che la stessa era già contenuta nei successivi artt. 20 e 24, riferiti espressamente ai contratti di gestione portafogli di investimento.

Deve essere, quindi, confermato quanto affermato in via incidentale dalla Suprema Corte, secondo la quale il requisito della forma scritta per i contratti relativi a servizi e strumenti finanziari riguarda non solo il contratto quadro, ma anche tutti i singoli contratti conclusi fra intermediario e cliente per perfezionare le singole operazioni (cfr. Cass. 19024/2005).

Il fatto, infine, che l'art. 30 reg. Consob 11522, conformemente a quanto già indicato dal reg. Consob 10943/1997, abbia previsto, nel disciplinare il singolo servizio che: "gli intermediari autorizzati non possono fornire servizi di investimento se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia del contratto è consegnata all'investitore. Il contratto con l'investitore deve: a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche, [...]; d) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini ed istruzioni", costituisce un'implicita conferma che la legge, a cui il regolamento ha dato attuazione, già prevedeva la forma scritta anche per le singole operazioni di investimento.

Al riguardo non rileva la circostanza che [REDACTED] non abbia tempestivamente contestato gli estratti conto inviati dalla banca, i quali erano, pertanto, tacitamente approvati, essendo evidente che gli obblighi di informazione e trasparenza sono idonei a sopperire il requisito della forma scritta. Al riguardo la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'approvazione tacita degli estratti conto rende incontestabili soltanto gli accrediti e gli addebiti considerati

nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (cfr. Cass. 2871/2007; conf. Cass. 11749/2006).

Alla nullità dei contratti consegue l'obbligo per la banca di restituire a [REDACTED] quanto versato per l'acquisto dei prodotti finanziari, oltre interessi legali dai singoli acquisti al saldo, ossia per l'acquisto dei seguenti titoli: 1) prodotto finanziario acquistato in data 25.02.2000, codice 82960, quantità 3.000, descrizione B. FIDEURAM; 2) prodotto finanziario acquistato in data 08/03/2000, codice 1391694, quantità 500, descrizione FINMATICA; 3) prodotto finanziario acquistato in data 15/12/1999, codice 82960, quantità 3.000, descrizione B. FIDEURAM; 4) prodotto finanziario acquistato in data 19/05/1999, codice 105204, quantità 1.000, descrizione T.I.M.; 5) prodotto finanziario acquistato in data 31/07/2000, codice 1052049, quantità 750, descrizione TIM; 6) prodotto finanziario acquistato in data 27/01/2000, codice 123341, quantità 5.000, descrizione AEM; 7) prodotto finanziario acquistato in data 08/06/1999, codice 62950, quantità 1.000, descrizione MEDIOBANCA e codice 124582; quantità 5.000, descrizione SEAT P.G.; 8) prodotto finanziario acquistato in data 13/08/1999, codice 124582, quantità 10.000, descrizione SEAT P.G.; 9) prodotto finanziario acquistato in data 29/02/2000, codice 1254884, quantità 5.000, descrizione BNL; 10) prodotto finanziario acquistato in data 30/04/1999, codice 126936, quantità 2.000, descrizione S.PAOLO IMI; 11) prodotto finanziario acquistato in data 29.07.1999, codice 1269361, quantità 1.000, descrizione S.PAOLO IMI; 12) prodotto finanziario acquistato in data 10.05.1999, codice 126936, quantità 1.000, descrizione S.PAOLO IMI; 13) prodotto finanziario acquistato in data 9.04.1999, codice 127640, quantità 4.000, descrizione CLASS EDITORI; 14) prodotto finanziario acquistato in data 26.05.1999, codice 1391694, quantità 1.000, descrizione CLASS EDITORI e codice 8287, quantità 500, descrizione MONDADORI; 15) prodotto finanziario acquistato in data 20.10.2000, codice 1389920, quantità 10.000, descrizione SEAT P.G.; 16) prodotto finanziario acquistato in data 26.10.2000, codice 1389920, quantità 10.000, descrizione SEAT ORD; 17) prodotto finanziario acquistato in data 17.03.2000, codice 1389920, quantità 2.000, descrizione

SEAT P.G.; 18) prodotto finanziario acquistato in data 29.12.1999, codice 124582, quantità 5.000, descrizione SEAT P.G.; 19) prodotto finanziario acquistato in data 8.06.1999, codice 62950, quantità 10.000, descrizione SEAT P.G.; 20) prodotto finanziario acquistato in data 26.05.1999, codice 127640, quantità 1.000, descrizione CLASS EDITORI e codice 8287, quantità 500, descrizione MONDADORI; 21) prodotto finanziario acquistato in data 18.10.1999, codice 72830, quantità 1.000, descrizione EDISON; 22) prodotto finanziario acquistato in data 18.10.1999, codice 72830, quantità 1.000, descrizione EDISON; 23) prodotto finanziario acquistato in data 2.03.2000, codice 1389920, quantità 5.000, descrizione SEAT P.G. e codice 1052049, quantità 2.000, descrizione T.I.M. O.V.; 24) modulo di offerta al pubblico di azioni sottoscritto in data 11.06.1999, quantità 100, descrizioni DEUTSCHE TELEKOM; 25) modulo di offerta al pubblico di azioni sottoscritto in data 11.06.1999, quantità 100, descrizioni DEUTSCHE TELEKOM; 26) modulo di offerta al pubblico di azioni sottoscritto in data 1.12.1999, quantità 1.000, descrizioni AUTOSTRADE SPA; 27) modulo di offerta al pubblico di azioni sottoscritto in data 25.10.1999, quantità 1.000, descrizioni ENEL.

Per quanto concerne invece la domanda di manleva svolta dalla banca nei confronti di [REDACTED] questa deve essere rigettata, non essendo emerso alcun inadempimento imputabile al terzo chiamato. La banca non ha, infatti, provato come era suo onere, che [REDACTED] abbia posto in essere violazioni degli obblighi a cui era tenuto quale promotore finanziario ai sensi dell'art. 5 del contratto di agenzia (doc. 10 del fascicolo di parte convenuta). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

- Dichiarare la nullità dei seguenti ordini di acquisto: 1) prodotto finanziario acquistato in data 25.02.2000, codice 82960, quantità 3.000, descrizione B. FIDEURAM; 2) prodotto finanziario acquistato in data 08/03/2000, codice 1391694, quantità 500, descrizione FINMATICA; 3) prodotto finanziario acquistato in data 15/12/1999,

[Handwritten signature]

codice 82960, quantità 3.000, descrizione B. FIDEURAM; 4) prodotto finanziario acquistato in data 19/05/1999, codice 105204, quantità 1.000, descrizione T.I.M.; 5) prodotto finanziario acquistato in data 31/07/2000, codice 1052049, quantità 750, descrizione TIM; 6) prodotto finanziario acquistato in data 27/01/2000, codice 123341, quantità 5.000, descrizione AEM; 7) prodotto finanziario acquistato in data 08/06/1999, codice 62950, quantità 1.000, descrizione MEDIOBANCA e codice 124582; quantità 5.000, descrizione SEAT P.G.; 8) prodotto finanziario acquistato in data 13/08/1999, codice 124582, quantità 10.000, descrizione SEAT P.G.; 9) prodotto finanziario acquistato in data 29/02/2000, codice 1254884, quantità 5.000, descrizione BNL; 10) prodotto finanziario acquistato in data 30/04/1999, codice 126936, quantità 2.000, descrizione S.PAOLO IMI; 11) prodotto finanziario acquistato in data 29.07.1999, codice 1269361, quantità 1.000, descrizione S.PAOLO IMI; 12) prodotto finanziario acquistato in data 10.05.1999, codice 126936, quantità 1.000, descrizione S.PAOLO IMI; 13) prodotto finanziario acquistato in data 9.04.1999, codice 127640, quantità 4.000, descrizione CLASS EDITORI; 14) prodotto finanziario acquistato in data 26.05.1999, codice 1391694, quantità 1.000, descrizione CLASS EDITORI e codice 8287, quantità 500, descrizione MONDADORI; 15) prodotto finanziario acquistato in data 20.10.2000, codice 1389920, quantità 10.000, descrizione SEAT P.G.; 16) prodotto finanziario acquistato in data 26.10.2000, codice 1389920, quantità 10.000, descrizione SEAT ORD; 17) prodotto finanziario acquistato in data 17.03.2000, codice 1389920, quantità 2.000, descrizione SEAT P.G.; 18) prodotto finanziario acquistato in data 29.12.1999, codice 124582, quantità 5.000, descrizione SEAT P.G.; 19) prodotto finanziario acquistato in data 8.06.1999, codice 62950, quantità 10.000, descrizione SEAT P.G.; 20) prodotto finanziario acquistato in data 26.05.1999, codice 127640, quantità 1.000, descrizione CLASS EDITORI e codice 8287, quantità 500, descrizione MONDADORI; 21)

8

prodotto finanziario acquistato in data 18.10.1999, codice 72830, quantità 1.000, descrizione EDISON; 22) prodotto finanziario acquistato in data 18.10.1999, codice 72830, quantità 1.000, descrizione EDISON; 23) prodotto finanziario acquistato in data 2.03.2000, codice 1389920, quantità 5.000, descrizione SEAT P.G. e codice 1052049, quantità 2.000, descrizione T.I.M. O.V.; 24) modulo di offerta al pubblico di azioni sottoscritto in data 11.06.1999, quantità 100, descrizioni DEUTSCHE TELEKOM; 25) modulo di offerta al pubblico di azioni sottoscritto in data 11.06.1999, quantità 100, descrizioni DEUTSCHE TELEKOM; 26) modulo di offerta al pubblico di azioni sottoscritto in data 1.12.1999, quantità 1.000, descrizioni AUTOSTRADE SPA; 27) modulo di offerta al pubblico di azioni sottoscritto in data 25.10.1999, quantità 1.000, descrizioni ENEL.

- Condanna Banca Fideuram Spa alla restituzione delle somme oggetto dei medesimi, oltre interessi legali dai singoli acquisti al saldo effettivo;
- Rigetta la domanda di manleva svolta dalla banca Fideuram nei confronti di [REDACTED];
- Condanna Banca Fideuram Spa al pagamento delle spese di lite che liquida nei confronti di [REDACTED] in complessivi € 7.500,00 di cui € 655,00 per spese, € 2.900,00 per diritti ed il resto per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e nei confronti di Ziliotto Rodolfo, in complessivi € 5.200,00 di cui € 41,00 per spese, € 1.408,00 per diritti ed il resto per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Treviso, 20 maggio 2010

Il Giudice

Elisa Fazzini
Elisa Fazzini

IL CANCELLIERE
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
Felle Pelle

Depositato in Cancelleria
il 24/05/2010
IL CANCELLIERE
[Signature]

FATTE COMUNICAZIONI
Treviso, 1 GIU. 2010

IL CANCELLIERE
[Signature]